

PRETURA ROMA**22 GIUGNO 1990****PRETORE:****BONACCORSI****PARTI:****PRANDINI***(Avv. D'Ercole)***MONTI***(Avv. Guardascione)*

Stampa • Rettifica • Principio dell'equivalenza informativa • Pubblicazione in difformità alle prescrizioni di legge • Illegittimità.

La pubblicazione della rettifica avvenuta in difformità alle prescrizioni di legge non è sufficiente a soddisfare l'esigenza di piena equivalenza informativa del diritto di rettifica, poiché solo la pubblicazione secondo lo schema previsto dalla legge (art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47 come modificato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416) costituisce misura idonea a rimuovere il pregiudizio grave e irreparabile che la legge stessa presume e che legittima la concessione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.

Stampa • Rettifica • Ordine di pubblicazione • Misura tipica di tutela • Requisiti dell'urgenza e irreparabilità • Irrilevanza.

La tutela d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. sulla quale si fonda la disciplina della rettifica costituisce una misura tipica di tutela immediata in materia di stampa e prescinde dalle generali condizioni di ammissibilità (presupposti di urgenza e di irreparabilità del pregiudizio) che caratterizzano invece le forme di tutela innominata.

Stampa • Rettifica • Strumento di manifestazione del pensiero • Esigenza del pluralismo informativo.

Il diritto di rettifica è strumento di tutela di diritti fondamentali suscumbili sotto l'egida dell'interesse protetto dall'art. 21 della Costituzione e deve perciò considerarsi quale strumento a disposizione del singolo per manifestare il proprio pensiero raggiungendo la collettività con un messaggio riequilibrativo attraverso la stampa o la radiotelevisione, concorrendo così alla realizzazione del pluralismo informativo che è, a sua volta, espressione della libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione.

Stampa • Rettifica • Pubblicazione in apposita rubrica o in pagina diversa da quella prescritta dalla legge • Illegittimità.

Non è suscettibile di soddisfare l'obbligo di rettifica a carico del direttore responsabile la relativa pubblicazione entro rubriche, o in pagine, diverse da quella che vi hanno dato causa, onde salvaguardarne la piena equivalenza informativa.

RILEVATO IN FATTO. — Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., depositato in cancelleria l'8 giugno 1990 e notificato in data 15 giugno 1990 l'On. Gianni Prandini ha chiesto la pubblicazione di una rettifica già richiesta in data 15 maggio 1990 e pubblicata sul settimanale « *Panorama* » del 3 giugno 1990, con riferimento all'articolo, a firma di Tino Oldani, pubblicato sullo stesso settimanale n. 1256-57 del 20 maggio 1990, dal titolo « *Raddoppiamo le tariffe* », contenente affermazioni ritenute contrarie a verità e lesive della dignità del Ministro Prandini.

Si duole il ricorrente che detta rettifica sarebbe stata pubblicata fra le « *Lettere* », non integralmente e non nelle forme previste dalla legge, con la firma dell'avv. Stefano D'Ercole, ma senza l'indicazione della richiesta « in nome e per conto del Ministro dei Lavori Pubblici » e con l'aggiunta di un commento dello stesso giornalista Tino Oldani, contenente giudizi negativi su altri comportamenti del Ministro Prandini.

Si è costituito in giudizio il dott. Andrea Monti, chiedendo il rigetto del ricorso, perché inammissibile, in quanto privo del requisito del *periculum in mora* essendo stata comunque la rettifica pubblicata sia pure nella rubrica delle « lettere », e infondato anche sotto il profilo del *fumus*, essendo rispondenti al vero i fatti pubblicati.

Così instauratosi il contraddittorio, il Pretore, dopo ampia discussione orale, si è riservato di provvedere.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — In contrasto con qualche precedente giurisprudenziale di questa stessa Pretura (citato dalla difesa di parte resistente), il giudicante ritiene che la pubblicazione della rettifica avvenuta in difformità delle prescrizioni di legge non sia sufficiente a soddisfare l'esigenza di piena equivalenza informativa insita nel diritto di rettifica, in quanto solo la pubblicazione secondo i dettami di legge è idonea a rimuovere il pregiudizio grave ed irreparabile, presunto dalla legge, che legittima la concessione del provvedimento d'urgenza, ormai divenuta misura tipica di tutela immediata in materia di stampa, a prescindere dalle generali condizioni di ammissibilità (presupposti di urgenza e di irreparabilità del pregiudizio) che caratterizzano invece le forme di tutela innominata di cui all'art. 700 cod. proc. civ.

L'attuale stadio di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale dell'istituto consente di ritenere che la rettifica costituisce, secondo l'opinione più diffusa, un diritto potestativo che conferisce al singolo la possibilità di raggiungere la collettività con un proprio « messaggio » attraverso il mezzo di diffusione in mano altrui, completando il dato notiziale fornito in precedenza, con funzione di arricchimento notiziale idoneo a soddisfare al meglio sia la sfera soggettiva (identità personale, onore, decoro, reputazione) del soggetto agente in rettifica — a prescindere dall'esistenza di eventuale illecito, di cui potrebbero mancare i presupposti, commesso dall'operatore della informazione nella « confezione » della notizia — sia l'interesse pubblico alla completezza ed imparzialità dell'informazione attraverso un « equivalente informativo » rispetto al dato notiziale originariamente divulgato.

Per tale duplice valenza il diritto di rettifica si atteggia a strumento di tutela di diritti fondamentali sussumibili sotto l'egida dell'interesse protetto dall'art. 21 della Costituzione.

Sotto il profilo individuale, la stessa Corte Costituzionale ha sottolineato l'esigenza « che venga riconosciuto e garantito — come imposto dal rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo — il diritto anche del singolo alla rettifica » (Corte Cost. 10 luglio 1974, n. 225).

È stato giustamente osservato che la vigente normativa in tema di rettifica (se correttamente interpretata ed applicata) costituisce un fattore di salvaguardia delle libertà individuali poiché essa contribuisce indubbiamente alla migliore realizzazione dei valori costituzionali, essendo l'unico strumento a disposizione del singolo per manifestare il proprio pensiero raggiungendo la collettività con un proprio messaggio riequilibrativo attraverso la stampa o la radiotelevisione e concorrendo così alla realizzazione del pluralismo informativo che costituisce la migliore espressione della libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione.

In tale prospettiva il diritto di rettifica, a prescindere dalla possibilità di una sua configurazione autonoma nell'ambito dei diritti della personalità, attiene certamente alla sfera dei diritti fondamentali, intimamente connessi alla personalità umana e necessitanti perciò di una tutela pronta ed efficace. È evidente, infatti, che i diritti fondamentali o di libertà, per il loro contenuto non patrimoniale, postulano una tutela urgente ed effettiva, idonea a scongiurare con immediatezza il pregiudizio irreparabile insito nella loro lesione o nella permanente insoddisfazione degli stessi.

Alla luce dell'esigenza, sempre più avvertita, di un'efficace e pronta tutela dei nuovi valori presenti nell'ordinamento e sulla scia della sempre maggiore protezione giudiziale accordata ai diritti fondamentali ed inviolabili della persona (grazie anche alla giurisprudenza pretorile in sede di urgenza), va interpretata la innovazione legislativa del 1981, nella quale il richiamo dell'art. 700 cod. proc. civ. (con le rigide modalità di collocazione, di caratteri grafici, di tempi, imposte per la pubblicazione della rettifica) non può avere altro valore se non quello di tipizzazione del rimedio

urgente, recepito come semplice modello procedimentale, idoneo ad assicurare la necessaria speditezza del rito, con ciò esonerando il giudice da ogni sostanziale verifica dei presupposti di ammissibilità genericamente previsti per l'emissione del provvedimento cautelare innominato o atipico.

La *ratio* della legge, chiaramente fatta palese anche dai lavori preparatori (è noto che la volontà del legislatore della riforma fu quella di porre fini agli abusi verificatisi in passato e cioè alla prassi giornalistica che finiva sostanzialmente per vanificare o comunque per svuotare grandemente la portata della rettifica come mezzo di tutela), evidenzia una deroga legislativa agli ordinari schemi e parametri della cautela innominata: *fumus e periculum in mora*, ora da ritenere impliciti o presunti dalla legge nell'ipotesi di mancata o incompleta pubblicazione della rettifica (cioè di totale inottemperanza o di adempimento solo parziale dell'obbligo di pubblicazione).

Deve pertanto ritenersi non idonea ad assicurare una reale equivalenza informativa qualsiasi pubblicazione non conforme al dettato legislativo, apparendo inderogabili e tassative le specifiche regole legali sulla tempestività, collocazione e consistenza tipografica della rettifica, le sole esaustive dell'interesse del rettificante da una parte, e dell'obbligo del direttore dall'altra.

Non soddisfa, in particolare, tale obbligo la pubblicazione in rubriche diverse e separate dalle pagine in cui è stata pubblicata la notizia da rettificare. La nuova formulazione legislativa, con la puntigliosa e rigida elencazione delle modalità di attuazione della rettifica, tende a far sì che venga garantita alla stessa una reale equivalenza informativa, eliminando quei margini di discrezionalità del direttore che erano consentiti dalla precedente formulazione dell'art. 8, affinché la rettifica possa effettivamente assolvere la sua funzione di strumento di tutela di diritti fondamentali della persona (in tal senso, v. Pret. Verona, 21 dicembre 1982, in *Giur. merito*, 1984, 568).

Da qui discende la legittimità di un ordine giudiziale di rinnovazione di rettifica già pubblicata, se inosservante dei requisiti formali prescritti.

Nel caso di specie, appare evidente l'inosservanza delle forme prescritte dalla legge.

È appena il caso di rilevare — dopo quanto sopra esposto e per confutare le specifiche eccezioni sollevate dalla difesa di parte resistente — che il giudice della rettifica deve limitare la sua indagine ad un controllo della sussistenza dei presupposti formali ai quali l'art. 8 della legge sulla stampa, nel testo modificato dalla novella del 1981, subordina l'insorgere dell'obbligo a carico del direttore, essendo il magistrato dispensato dall'accertamento non solo del presupposto dell'urgenza di provvedere, e dell'irreparabilità del pregiudizio, ma anche dell'effettiva idoneità della notizia pubblicata a ledere la dignità del ricorrente o della sua veridicità (v. Pret. Roma 16 gennaio 1990, est. Velardi, inedita, in proc. Zard c. S.p.A. Editoriale L'Espresso e Valentini).

Non interessa, quindi, accertare, in questa sede la sussistenza o meno dei fatti menzionati sia nella notizia originaria, sia nel commento giornalistico che accompagna la rettifica pubblicata.

Qui basti rilevare che la richiesta di rettifica all'articolo « *Raddoppiamo le tariffe* » è rimasta sostanzialmente inesausta, in quanto non è stata pubblicata nelle forme imposte dalla legge, essendo stata riportata in altra pagina e sotto altra rubrica della rivista, e priva dell'espressa indicazione della provenienza e dell'attribuzione diretta di paternità: « in nome e per conto del Ministro dei lavori pubblici », essendo precipuo interesse del rettificante di far conoscere la sua personale, sia pur soggettiva, « verità » e di far risulta chiaramente — contro ogni possibile ambiguità, ad evitare erronee opinioni presso sporveduti lettori — di essere l'autore, sia pure mediato, del messaggio diretto alla collettività, laddove, nella insufficiente rettifica in oggetto, non risulta neppure che il firmatario « avv. Stefano D'Ercole » sai il legale dell'interessato (potrebbe essere un qualsiasi lettore, magari amico del Ministro).

Né può giustificare tale lacunosa indicazione la necessità (peraltro assai elastica, tant'è che non è stata avvertita nella fattispecie), di contenere la rettifica nel limite delle 30 righe, stante la rilevanza dell'ommissione ai fini della

pertinenza ed efficacia della rettifica stessa.

Va accolta, pertanto, per quanto di ragione, la richiesta di rinnovazione della rettifica, ai sensi di legge.

L'eventuale commento addittivo, che dovesse accompagnare la nuova pubblicazione, ove contenente nuovi dati notiziiali, potrà dar luogo ad una ulteriore reiterazione di rettifica.

P.Q.M. — Il Pretore, in accoglimento del ricorso, ordina al resistente dott. Andrea Monti, nella sua qualità di Direttore responsabile del settimanale « *Panorama* » di provvedere, nei termini e nelle forme di legge, alla pubblicazione della rettifica, come richiesta dall'On. Gianni Prandini, relativa all'articolo « *Raddoppiamo le tariffe* », con la premessa che si tratta di pubblicazione ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.; fissa il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

**NUOVA LUCE
SUL DIRITTO
DI RETTIFICA:
SPUNTI DI
RIFLESSIONE
IN MARGINE
ALLE PIÙ RECENTI
POSIZIONI DELLA
GIURISPRUDENZA**

1. La pregevolissima e chiara pronuncia della Pretura di Roma sembra finalmente introdurre una nuova tendenza in tema di rettifica, più attenta al fondamento sostanziale dell'istituto e insieme ben consapevole della relativa fondamentale rilevanza nel quadro della disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione di massa¹.

Le molteplici incertezze della giurisprudenza in materia, muovono, infatti, quasi sempre dalla considerazione dei profili processuali, dai quali si pretende di enucleare, attraverso il richiamo operato dalla norma di legge (art. 42 legge 5 agosto 1981 n. 416) al procedimento di

¹ Sia consentito, perciò, il rinvio a G. CORASANITI, *Diritto di accesso, diritto di rettifica, impresa di informazione*, Milano, 1986, p. 99 ss. Per una più aggiornata rassegna della posizione della dottrina in tema di rettifica cfr. LAX, *Il diritto di rettifica nell'editoria e nella radiotelevisione*, Padova, 1989, p. 25 ss. Sul rapporto tra rettifica e mezzi di comunicazione di massa cfr. ROPPO, *Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, in *Foro it.*, 1983, 1, p. 483.

cui all'art. 700 cod. proc. civ.² una sorta di limitazione intrinseca relativa al contenuto della rettifica, che finisce obiettivamente per condizionarne il concreto esercizio, da un lato ammettendo la possibilità da parte del direttore responsabile di valutare discrezionalmente le sue caratteristiche e quindi di inserire la rettifica, anche mediante modifiche o aggiunte, in altro contesto informativo (e non è mancato chi ha perfino esaltato positivamente la prassi della pubblicazione della rettifica nell'ambito delle « lettere al direttore »: cfr. Pret. Roma 12 dicembre 1987 ove si afferma che ciò « non rappresenta un espediente malizioso, ma una scelta di notevole apertura » in considerazione della rilevante diffusione del quotidiano interessato) e dall'altro ampliando la discrezionalità del giudice sino agli stessi presupposti (sostanziali) che ne giustificano l'esercizio fino a formulare una valutazione circa la fondatezza della pretesa del rettificante ad esercitare il diritto, in considerazione della idoneità della notizia a costituire lesione o rischio per la relativa identità personale nonché della reale consistenza, in termini di verità o falsità, delle affermazioni rettificando rispetto alla rettifica stessa.

In sostanza il diritto di rettifica, pur considerato dalla Corte Costituzionale (nella ben nota sentenza n. 225 del 1974 ove se ne impose la previsione nella regolamentazione radiotelevisiva) quale diritto fondamentale della personalità da « riconoscere » e da « garantire » fi-

nisce per essere considerato alla stregua di una qualsiasi situazione giuridica soggettiva, magari a carattere patrimoniale o reale: tanto che vi è chi ne paventa l'« abuso »³ o comunque l'uso improprio, quale occasione di pubblicità gratuita o futile per il richiedente a spese della fonte di informazione.

Tali concezioni finiscono per ampliare il ruolo del giudice, in aperto contrasto con il dettato normativo attraverso una funzione che viene definita talora più prossima alla sua naturale dimensione, e talora invece di ricerca o di verifica dell'« equilibrio » tra differenti valori costituzionali a vario titolo coinvolti o nell'ambito del medesimo valore esercitato, in via contrapposta da diversi soggetti (art. 21 della Costituzione ove lo si consideri dalla prospettiva del giornalista, ovvero da quella dell'esercente il diritto di rettifica).

Né mancano, a riguardo, occasioni di vivace critica sulla definizione del ruolo del giudice, per cui la tesi di chi sostiene una più ampia apertura in tema di rettifica è giudicata non solo « un po' astratta ed idilliaca » in quanto sottolinea l'impossibilità di un vero e proprio « abuso » della rettifica, ma ancora più astratta, poi, in quanto sembrerebbe implicare una acritica (e quasi meccanica) applicazione ad opera del giudice poiché « si ha la sensazione che si voglia un giudice ridotto a cieco « braccio secolare » del richiedente la rettifica non tanto perché lo si vuole ossequiente *bouche de la loi*, quanto perché lo si sente come suo potenziale nemico, dal quale il legislatore deve premunirsi non potendo (come forse si auspicerebbe) del tutto prescindere⁴.

Alla luce della nuova pronuncia della Pretura di Roma, che sembra, giustamente, preludere ad una nuova considerazione dell'istituto, può essere utile, forse, esprimere qualche piccolo spunto di riflessione, al fine di contribuire ad una maggiore comprensione della peculiare dimensione « partecipativa » dell'istituto della rettifica cui si ricollega la particolare tutela d'urgenza tracciata dal legislatore nella riforma del 1981.

È bene subito prescindere da generali considerazioni circa l'esistenza di pretese « diffidenze » sul ruolo del giudice in tema di rettifica; non tanto per esprimere tesi riduttive per il ruolo di primaria

² Si veda in particolare Pret. Roma 1 aprile 1985, in questa *Rivista*, 1985, p. 701 con nota di ZENO ZENCOVICH, *Tendenze restrittive in materia di rettifica*, p. 705; Pret. Roma 12 dicembre 1987 e 21 aprile 1988, con nota di ZENO ZENCOVICH, *Il « nuovo » diritto di rettifica: Parlamento mi fé, disfecemi Pretore*, in questa *Rivista*, 1988, p. 464 ss. Sulla ordinanza del 12 dicembre 1987 si veda anche la nota di VACCARELLA, *Limiti del sindacato del giudice e diritto di rettifica*, in *Giust. civ.*, 1988, p. 1068. In generale sulla giurisprudenza sul punto, cfr. LAX, *cit.*, p. 135 ss. nonché NANNI, *Diritto di rettifica, identità personale e principio di eguaglianza*, in questa *Rivista*, 1989, p. 292. Ulteriori posizioni restrittive della giurisprudenza (Pret. Roma 19 gennaio 1990, Pret. Roma 29 settembre 1989) sono illustrate da RICCIUTO, *Diritto di rettifica e art. 700 c.p.c.: novità, conferme e tendenze restrittive in alcuni recenti provvedimenti pretorili*, in questa *Rivista*, 1990, p. 574 e ss.

³ Così essenzialmente ROPPO, *cit.*, p. 471, e MACIOCE, *Diritto di rettifica e identità personale*, in *Giur. it.*, 1984, p. 516, VACCARELLA, *cit.*, p. 1068.

⁴ Così VACCARELLA, *cit.*, p. 1070.

rilevanza che l'ordinamento costituzionale riserva alla giurisdizione, quanto, invece perché, a ben vedere, la discrezionalità del giudice conserva i più ampi spazi di movimento e di verifica in relazione agli aspetti « soggettivi » della rettifica stessa, nell'ambito delle linee precisamente tracciate nella norma di legge e ben individuate nella più recente decisione della Pretura romana⁵.

Si è già affermato⁶ che l'art. 8 della legge sulla stampa, così come modificato dall'art. 42 della legge n. 416/1981, delimita lo spazio per il sindacato giurisprudenziale sulla richiesta di rettifica (la quale costituisce l'unica forma prevista dalla legge di esercizio del correlativo diritto nei confronti di chi esercita l'attività informativa):

a) alla « *titolarità* » del diritto di rettifica, che spetterebbe solamente al soggetto che, chiamato in causa, abbia interesse a pubblicare una sua nota originale onde esporre il proprio punto di vista sull'argomento e sulle circostanze di fatto che vi hanno dato causa;

b) alla « *attualità* » della rettifica stessa (che consentirebbe al giudice di apprezzare il notevole ed ingiustificato ritardo nella proposizione della richiesta di rettifica, in considerazione del mezzo di comunicazione sociale per il quale essa è stata richiesta e, soprattutto, in relazione alla sua concreta attualità, e quindi, efficacia, informativa);

c) alla « *proporzionalità* » della rettifica nel senso della verifica della richiesta, o della intervenuta pubblicazione, ai precisi requisiti formali e tipografici imposti dalla legge;

d) alla « *pertinenza* » della rettifica, perché il relativo contenuto non potrebbe che riferirsi direttamente al testo rettificando, costituendone essenziale integrazione a cura dell'interessato, e non già essere occasione di inserimento di nuove (o anche superflue) affermazioni;

e) alla « *suscettibilità o meno del contenuto della rettifica ad essere oggetto di azione penale* », per cui spetterebbe (esclusivamente) al giudice la valutazione, in termini di opportunità e di legittimità del comportamento omissivo posto in essere dal direttore responsabile qualora la rettifica contenga espressioni o si riferisca a fatti suscettibili di causare l'incriminazione del rattificante nonché, eventualmente, dello stesso direttore.

Non sembra che tali spazi possano considerarsi in qualche modo restrittivi della discrezionalità del giudice (la quale, peraltro, si sensi dell'art. 101 cpv. della Costituzione deve ritenersi, comunque, delimitata dalla legge), ma la contrario, solamente il giudice può valutare con pienezza la sussistenza di circostanze che, direttamente riferite ai suddetti profili, e quindi normativamente ben delineate, possano in qualche modo delimitare in concreto l'esercizio del diritto di rettifica poiché o ne tradiscono il contenuto « informativo », ovvero ancora si traducono in altrettante limitazioni per la fonte informativa prive di precisioni riscontri sul piano della legittimazione, della forma, della connessione con una informazione precedentemente resa, se non addirittura (ed è il caso della possibile incriminazione penale) produttive di rischi per il responsabile.

La tesi secondo la quale il giudice deve spingersi, prima di provvedere in merito alla richiesta di rettifica, fino alla valutazione di tutti gli aspetti soggettivi alla base della rettifica stessa in termini di fondatezza, di verità, di suscettibilità in concreto delle espressioni utilizzate a porre in rischio o a ledere l'altrui dignità si spinge, obiettivamente, sino a confondere rettifica e diffamazione⁷, scambiando una forma di partecipazione all'attività informativa espressamente prevista dalla legge, e oramai comune a quasi tutti gli ordinamenti giuridici, di indubbio rilievo costituzionale in relazione agli artt. 2 e 3 cpv. e 21 della Costituzione, per una azione di condanna riferita ad una pretesa aggressione alla propria sfera personale o patrimoniale.

Ciò evidentemente non trova oltretutto preciso riscontro nella normativa in tema di rettifica, ma sembra essere piut-

⁵ Non mancano, tuttavia, orientamenti positivi della giurisprudenza, ove si considerino, per citare solo quelle più significative, le ordinanze della Pret. Roma 12 novembre 1982 (in *Giust. civ.*, 1983, I, p. 1008), 7 gennaio 1984 (in *Foro it.*, 1984, I, p. 604) e della Pret. Milano 13 febbraio 1984 (in *Foro it.*, 1984, I, p. 1743).

⁶ Cfr. CORASANITI G., *Tutela d'urgenza del diritto di rettifica e limiti del sindaco giurisprudenziale*, in *Giust. civ.*, 1985, p. 1831.

⁷ Cfr., sul punto, i rilievi di ZENO ZENCOVICH, in *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 343 ss.

tosto il frutto di una prevalente considerazione « *sanzionatoria* » che si vuole a tutti i costi ricollegare all'istituto, sino a fraintenderne i tratti di originalità, ed a richiamarsi a costruzioni ed a configurazioni di tipo tradizionale, certo più rassicuranti, ma non per questo adeguate, e soprattutto in grado di cogliere quella che è la sua reale natura.

2. L'azione inibitoria in tema di rettifica può, invece, inquadrarsi quale forma peculiare di tutela di un diritto della personalità, ed insieme quale piena garanzia di partecipazione al processo informativo, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi che è la legge stessa direttamente ad indicare. In questo senso la recente ordinanza nella Pretura di Roma è chiarissima, nel punto in cui sottolinea come « *i diritti fondamentali o di libertà, per il loro contenuto non patrimoniale, postulano una tutela urgente ed effettiva, idonea a scongiurare con immediatezza il pregiudizio irreparabile insito nella loro lesione o nella permanente insoddisfazione degli stessi* » per cui il richiamo al procedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. va correttamente interpretato quale « *tipizzazione del rimedio urgente, recepito come semplice modello procedimentale, idoneo ad assicurare la necessaria speditezza del rito, con ciò esonerando il giudice di ogni sostanziale verifica dei presupposti di ammissibilità genericamente previsti per l'emissione del provvedimento cautelare innominato o atipico* », infatti « la ratio della legge, chiaramente fatta palese anche dai lavori preparatori (è noto che la volontà del legislatore della riforma fu quella di porre finì agli abusi verificatisi in passato e cioè alla prassi giornalistica che finiva sostanzialmente per vanificare o comunque per svuotare grandemente la portata della rettifica come mezzo di tutela) evidenzia una deroga legislativa agli ordinari schemi e parametri della cautela innominata: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, ora da ritenere impliciti o presunti dalla legge nell'ipotesi di mancata o incompleta pubblicazione della rettifica (cioè di to-

tale inottemperanza o inadempimento solo parziale all'obbligo di pubblicazione) » con la conseguenza che dovrà ritenersi « non idonea ad assicurare una reale equivalenza informativa qualsiasi pubblicazione non conforme al dettato legislativo, apparendo inderogabili e tassative le specifiche regole legali sulla tempestività, collocazione e consistenza tipografica della rettifica, le sole esauritive dell'interesse del rettificante da una parte e dell'obbligo del direttore dall'altra ».

3. Quanto al pericolo, intravisto da alcuni autori⁸ che l'esercizio del diritto di rettifica possa costituire occasione di « appropriazione » della fonte informativa da parte di soggetti estranei alla sua naturale organizzazione⁹, va detto che se da un lato l'attuazione di valori costituzionali che si realizza attraverso il ricorso al diritto di rettifica consente di ristabilire, sul piano della eguale opportunità, un equilibrio leso proprio dal naturale svolgimento dell'attività informativa, dall'altro è proprio nella sua realizzazione in concreto che si intravede e si manifesta un ampio spettro di opinioni dissenzienti, o semplicemente differenti circa eventi o circostanze di rilevante interesse sociale o che comunque coinvolgono l'identità personale del soggetto interessato, che la fonte informativa espone ai suoi utenti (lettori, spettatori), offrendo così loro una più ricca ed utile gamma di prospettive a conforto delle tesi precedentemente esposte, ovvero in difformità.

Se è stata giudicata « astratta » la tesi di chi ha ritenuto auspicabile una più aperta interpretazione delle norme in tema di rettifica, non è meno astratta, forse, la tesi di chi vede i giornali o telegiornali letteralmente aggrediti da mitomani, esibizionisti, e comunque da personaggi in cerca di pubblicità di facile presa ed a spese altrui? Quante sono mai state, invero, e quale esito giudiziario hanno conseguito le rettifiche concernenti profili di irrilevante interesse, collettivo ed individuale del tipo: « contesto di essere altro un metro e novanta, perché sono invece alto un metro e ottantacinque », oppure « portavo l'abito grigio e non l'abito rosso » e così via?

Non sono forse proprio queste astratte ipotesi di scuola più che concreti

⁸ In particolare MACIOCE, *cit.*, p. 516, e VACCARELLA, *cit.*, p. 1068.

⁹ Cfr. in proposito la posizione di PEDRAZZA GORLERO, in *Giornalismo e Costituzione*, Padova, 1988, p. 134.

esempi tratti dalla realtà quotidiana del mondo dell'informazione?

Invero ove non sussista l'interesse individuale alla proposizione di una rettifica, è spesso lo stesso soggetto ad evitare di proporla o a rinunciare all'azione in caso di pubblicazione difforme ai parametri imposti dalla legge, e ciò da un lato per evitare di esporsi nuovamente all'opinione pubblica, e dall'altro perché ben consapevole della necessità di dotare l'eventuale rettifica di congrua o opportuna motivazione informativa, al fine di non fornire la migliore convalida alla tesi giornalistica cui essa si intende contrapporre.

Ma forse, più che di una differenza nel giudice chiamato a giudicare sulla rettifica (*recte*, sull'ottemperanza all'obbligo di pubblicazione della rettifica) occorrerebbe, invece, parlare di più diffusa diffidenza nella rettifica, secondo un costume tradizionale che vede nell'intervento informativo e nella esposizione di testi difformi rispetto a quelle proprie della fonte una sorta di mal sopportata intrusione, una obiettiva e bruciante smentita e quindi un vero e proprio attentato alla attendibilità, se non proprio alla dignità informativa della fonte stessa.

Ma tale idea, sembra anche presupporre come l'informazione sia quotidianamente frutto di indirizzo degli *opinion makers*, e non già, invece, *rapporto* costante tra diversi soggetti e diversi operatori, ciascuno con diversi livelli di responsabilità, ma soprattutto con le medesime garanzie di libertà. Tali garanzie, infatti, presuppongono proprio, ed anzi rendono indispensabile non già un sindacato successivo sul contenuto di quanto forma oggetto dell'attività giornalistica, ma, al contrario, una dinamica forma di presenza « *dialogica* » che sia idonea anche a prevenire l'insorgere di eccessive (e spesso pretestuose) pretese sanzionatorie (civili o penali) che potrebbero compromettere non solo l'indipendenza ma la esistenza stessa della fonte informativa.

Ciò è particolarmente evidente, e non è certo un caso, agli stessi soggetti interessati, se si considerano i rilievi predisposti dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti circa lo stato d'attuazione della legge per l'editoria contenuti nella relazione semestrale del Garante al

31 maggio 1988¹⁰ per cui si riconosce che « la rettifica non viene applicata in modo soddisfacente nonostante la chiarezza della disciplina e i brevi termini previsti per le decisioni nei vari gradi di giudizio ... Troppe volte la rettifica si risolve in un trafiletto pubblicato a distanza di giorni ed i relativi procedimenti giudiziari ed amministrativi sono lontani dall'assicurare il rispetto delle garanzie previste dalla legge soprattutto sotto l'aspetto della tempestività degli interventi ». Si propone perciò espressamente una estensione della rettifica sino a renderla strumento alternativo all'azione penale, in una diversa e più generale ottica, che miri, « più che alla repressione dell'autore degli illeciti di comunicazione, alla riparazione delle vittime degli illeciti stessi ».

Forse, allora, la disciplina della rettifica potrà muoversi entro in una più ampia prospettiva, al di fuori delle contrapposizioni, frutto di formalismo giuridico, di corporativismo, di malinteso senso della propria indipendenza ed « autorevolezza » informativa, che troppo spesso sono emerse in questi nove anni di attuazione della riforma del 1981.

Spetta perciò al giurista saper ancora adeguatamente ricomporre i « frammenti » in tema di rettifica, secondo l'espressione dell'indimenticabile Emanuele Santoro¹¹, e ciò significa anche indubbiamente porre attenzione all'evolversi del sistema informativo, muoversi secondo le sue spontanee, e libere, linee evolutive per cogliere l'essenza della relativa regolamentazione giuridica anziché tentare di ricondurne l'ambito entro gli schemi consueti del formalismo.

Ed in questo senso proprio il ruolo del giudice appare centrale.

Oggi, infatti, il rischio è quello di sottrarre completamente alla giurisdizione gli spazi di verifica circa il rispetto e la salvaguardia del diritto di rettifica, tramite l'istituzione di autorità amministrative appositamente preposte e dotate di compiti latamente giustiziali.

La nuova disciplina della rettifica radiotelevisiva di cui all'art. 10 della re-

¹⁰ Cfr. Relazione semestrale del Garante per l'editoria, documentazione allegata, *Prespettive dell'Ordine dei giornalisti su libertà di stampa e status del giornalista*, p. 149.

¹¹ Cfr. SANTORO, *Frammenti per una ricerca in tema di rettifica*, in *Dir. rad. tel.*, 1976, p. 484.

cente legge 6 agosto 1990 n. 223, che affida al Garante per la radiodiffusione e l'editoria tanto la verifica dei presupposti di esercizio del diritto di rettifica quanto la competenza ad emanare in tale senso una specifica « pronuncia » ed a disporre l'erogazione di sanzioni amministrative a carico dell'emittente è un esempio eloquente e preoccupante in tal senso.

La competenza del giudice ordinario viene ridotta alla opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio disposto dal Garante in base ai principi della legge n. 689/1981, secondo uno schema che pretende di attribuire alla autorità di garanzia il diretto « governo » dei processi informativi e che forse non mancherà di suscitare non infondati rilievi di legittimità costituzionale.

L'incertezza della giurisprudenza ha avuto certamente il suo peso nella formulazione di una normativa che segna un passo indietro in tema di rettifica, alla stregua di quanto già avvenuto in Francia, ove nel 1975 si istituiva una apposita autorità amministrativa competente sull'esercizio del *droit de réponse* nella radiotelevisione e nel 1982 si affidava nuovamente all'autorità giudiziaria ordinaria tale cognizione.

In questo senso, allora, l'ordinanza qui commentata si muove nel verso giusto per consentire alla giurisdizione di recuperare il terreno perduto.

GIUSEPPE CORASANITI